



Roma, 10 Novembre 2006

CIRCOLARE N. 19/2006

Prot. 100 /2006
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

OGGETTO: Detassazione Buoni Pasto.

Un nostro Associato ha formulato un quesito relativo alla detassazione dei buoni pasto in seguito alla risoluzione 118 Agenzia delle Entrate del 30 Ottobre c.a.

Il DPCM del 18 Novembre 2005, in esecuzione della previsione contenuta nella Legge 17 Agosto 2005 n. 168, ha emanato disposizioni in materia di affidamento e gestione dei servizi sostitutivi del servizio di mensa, prevedendo, all'articolo 2, comma 1, lettera c), che il buono pasto è "*il documento di legittimazione, anche in forma elettronica*", avente determinate caratteristiche "*che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro*".

All'articolo 5, comma 1, lettera c), dello stesso DPCM è previsto, inoltre, che i "buoni pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempi pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato".

Pertanto, con il DPCM sopra citato, viene espressamente superata l'interpretazione data con la risoluzione n. 153 del 2004.





Associazione
Italiana
Vigilanza

Ne consegue, perciò, a mio avviso, che gli importi dei buoni pasto non concorrono, quali compensi in natura, nei limiti dei 5,29 euro giornalieri, alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale

p. La Commissione Sindacale
Comm.Cosimo Racco

ALLEGATI:

Risoluzione n. 118 del 30 Ottobre 2006 Ag.E.

DPCM 18 Novembre 2005

Articolo pubblicato su Guida al Lavoro n. 45 del 10 Novembre 2006



Buoni pasto assegnati ai lavoratori a tempo parziale

Michela Magnani *

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 118 del 30 ottobre 2006, ha ritenuto di dovere cambiare il proprio precedente orientamento espresso con la risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153; anche i lavoratori part-time, pertanto, possono usufruire di ticket restaurant non tassati fino a 5.29 euro giornalieri

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2005 (*Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa* - pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2006), disciplinando «ex novo» il comparto dei servizi sostitutivi della mensa aziendale mediante i buoni pasto, permette di superare quanto in precedenza sostenuto dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153 (*Art 51, comma 2, lett. c), del Tuir. Determinazione del reddito di lavoro dipendente. Rilevanza della pausa pranzo ai fini del trattamento tributario dei buoni pasto*).

Con risoluzione 30 ottobre 2006, n. 118 (di seguito pubblicata), l'Agenzia ha infatti affermato che anche i lavoratori part-time possono usufruire del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 51, comma 2, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi sui *ticket restaurant* loro assegnati. Poiché il nuovo orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria modifica sostanzialmente quello precedente, si

effettuano, di seguito, alcune considerazioni in merito al regime fiscale dei buoni pasto.

Servizi sostitutivi delle mense aziendali

L'articolo 51, comma 2, lett. c), del Tuir, in deroga al principio di onnicompensività del reddito di lavoro dipendente, prevede che non concorrono a formare il reddito dei lavoratori dipendenti «le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro, o gestite da terzi, o fino all'importo giornaliero di 5,29 €, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione».

Per l'individuazione di una definizione di servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo buoni pasto (cd. «*ticket restaurant*»), la circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E (*decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 concernente armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati*) aveva fatto riferimento all'art. 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di commercio. Poiché il Dpcm 18 novembre

2005 concernente l'affidamento e la gestione dei servizi sostitutivi di mensa contiene, all'articolo 2, sia la definizione di «servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto» sia la definizione di «buono pasto» si ritiene, anche sulla base dell'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione in commento, che ora sia a quest'ultimo provvedimento che si debba fare riferimento per potere ricondurre un documento che dà diritto ad usufruire della somministrazione di alimenti e bevande nella cd. categoria dei «buoni pasto».

In base all'art. 2, comma 1, lett. c), del Dpcm 18 novembre 2005 quindi, il buono pasto è un «documento di legittimazione, anche in forma elettronica», avente determinate caratteristiche «che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro».

In relazione alla configurazione formale del «buono pasto», la circolare n. 326/1997 prima citata ha precisato che, per aversi esclusione dalla tassazione, nei limiti stabiliti dalla norma di cui all'art. 51, comma 2, lett. c), del Testo unico delle imposte sui redditi, deve essere individuabile il collegamento esistente tra i

* Dottore commercialista in Bologna

buoni consegnati ai dipendenti ed il tipo di prestazione sostitutiva cui tali buoni danno diritto. In particolare, i singoli buoni devono recare sul retro la precisazione che non possono essere cedibili, né cumulabili, né convertibili in denaro; gli stessi dovranno consentire soltanto l'espletamento della prestazione nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto ed essere debitamente datati e sottoscritti. In altri termini, l'elemento che caratterizza la fattispecie rispetto alle prestazioni rese nell'ambito di un servizio di mensa aziendale è che - come abbiamo già rilevato - il «buono pasto» costituisce un mero strumento di legittimazione a ottenere una prestazione consistente, per l'appunto, nell'erogazione del pasto^[1].

Precedenti orientamenti dell'Agenzia: rilevanza della pausa pranzo ai fini del trattamento tributario dei buoni pasto

Fra le recenti prese di posizione dell'Agenzia relative al regime fiscale dei buoni pasto, si segnala la risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153. In quell'occasione è stato precisato che la fruizione di una pausa per il vitto costituisce condizione necessaria al fine dell'applicabilità della norma che esclude la concorrenza dal reddito di lavoro dipendente dei «buoni pasto». Quindi, in tale contesto, l'Agenzia aveva sostenuto che, nell'ipotesi in cui l'orario di lavoro dei dipendenti beneficiari dello stesso buono non preveda una pausa per la consumazione del pasto, i buoni eventualmente corrisposti - in quanto gli stessi non sono destinati a realizzare una prestazione sostitutiva del servizio di vitto - concorrono alla

determinazione del reddito dei dipendenti assegnatari al pari di tutti gli altri compensi in natura. La presa di posizione dell'Amministrazione finanziaria trovava fondamento da un lato, nella considerazione che il dipendente fruitore del servizio di mensa proprio per il fatto di osservare un orario di lavoro che comprende la pausa per il pasto, dall'altro nella stessa *ratio* della previsione agevolativa che, per prassi consolidata, è intesa a favorire i dipendenti che sono costretti a consumare il pasto nel corso della giornata lavorativa (e, contestualmente, i datori di lavoro i quali evitano così una prolungata assenza dal posto di lavoro dei dipendenti).

Da quanto sopra conseguiva altresì che, ove il buono pasto fosse stato assegnato in relazione ad un rapporto contrattuale, ovvero ad una giornata lavorativa, la cui articolazione dell'orario di lavoro non prevedesse la pausa per la consumazione del pasto (per esempio, nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale ovvero la giornata del venerdì nel settore assicurativo), il valore del buono stesso doveva concorrere, per l'intero ammontare, alla formazione del reddito di lavoro dipendente del lavoratore beneficiario.

I nuovi orientamenti dell'Agenzia

Come anticipato, il decreto del Presidente del Consiglio del 18 novembre 2005, oltre a fornire una definizione di buono pasto (art. 2) prevede anche, all'art. 5, tra i requisiti dei buoni pasto, che gli stessi «sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempi pieno o par-

ziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato».

In pratica, quindi, la norma sopra riportata riconosce anche ai dipendenti assunti a tempo parziale con un'articolazione dell'orario di lavoro che non preveda una pausa per il pranzo, la possibilità di usufruire di buoni pasto a loro consegnati dal datore di lavoro.

Sulla base del fatto che la disposizione sopra citata ha disciplinato le prestazioni sostitutive del servizio di mensa e poiché l'art. 51, comma 2, lett. c), del Testo unico delle imposte sui redditi fa espresso riferimento a tali prestazioni l'Agenzia, con la risoluzione n. 118/2006 in commento, ha ritenuto di dovere cambiare il proprio precedente orientamento, espresso con la risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153, nella considerazione che le nuove norme, pur non avendo natura tributaria, possono assumere rilevanza anche ai fini fiscali. Conseguentemente, anche i lavoratori part-time possono usufruire^[2] di *ticket restaurant* non tassati fino a 5,29 euro giornalieri.

Considerazioni conclusive

Come sopra ampiamente commentato, la modifica dell'orientamento dell'Agenzia discende direttamente dalle disposizioni normative recentemente intervenute che hanno rinnovato il comparto dei servizi sostitutivi di mensa aziendale mediante buono pasto. Tuttavia, preme in questa sede rilevare che l'esclusione dalla tassazione della mensa, dei servizi sostitutivi della stessa nonché, infine, dell'indennità di mensa ex

[1] Gli stessi requisiti sono ora stati regolamentati dall'articolo 5 del Dpcm 18 novembre 2005.

[2] Si ritiene dall'entrata in vigore della nuova norma e, quindi, dal 1° febbraio 2006.

articolo 51, comma 2, lett. c) del Tuir è sempre stata giustificata dalla opportunità di evitare la tassazione, in capo al dipendente, di una somma che viene spesa dal datore di lavoro prevalentemente nel proprio interesse in quanto risulta maggiore, in termini di minore produttività per l'azienda, la perdita derivante dall'allontanamento del lavoratore dal luogo di lavoro per consumare il pasto presso la propria abitazione ovvero presso un pubblico esercizio piuttosto che l'onere connesso all'organizzazione di un servizio di mensa (si veda in proposito Crovato F., *Il lavoro dipendente nel sistema delle imposte sui redditi*, Padova, Cedam, 2001; Antonelli A., Poggi L., *I redditi di lavoro dipendente e assimilati*, Milano, *Il Sole 24 Ore*, 2001)

Pertanto ci si chiede se il nuovo orientamento dell'Agenzia delle entrate, in considerazione della finalità della norma agevolativa sopra indicata che, come di solito accade, giustifica la non imponibilità di un *benefit* con il prevalente interesse del datore di lavoro all'erogazione dello stesso, abbia validità anche per le altre ipotesi di favore regolamentate dall'articolo 51, comma 2, lett. c) del Tuir. Sarebbe quindi opportuno che fosse confermato che non deve essere assoggettato a tassazione il valore del pasto usufruito

dai dipendenti nella mensa (gestita direttamente dal datore di lavoro o in appalto a terzi) nelle giornate di riduzione di orario collettiva - ordinariamente il venerdì del periodo estivo - ovvero, alla fine del turno per i turnisti che concludono la propria giornata lavorativa in un orario in cui la mensa aziendale è a disposizione (per entrambe le ipotesi si ritiene che, in linea di principio, non dovessero sussistere dubbi circa la non imponibilità del pasto usufruito da tali dipendenti neppure precedentemente alla pubblicazione della risoluzione commentata in quanto, il «servizio» goduto dai dipendenti è comunque riconducibile tra quelli di cui all'articolo 51, comma 2, lett. f) del Tuir) e che fosse chiarito se il nuovo orientamento è applicabile anche all'indennità di mensa.

Con riferimento all'indennità di mensa, si rileva che la stessa è regolamentata dall'ultimo periodo dell'art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir in base al quale viene esclusa dalla formazione del reddito di lavoro dipendente l'indennità sostitutiva della mensa aziendale, fino all'importo di 5,29 €, solo nell'ipotesi in cui, tale indennità, venga erogata ad addetti:

- ai cantieri edili;
- ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;

- ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Poiché il Ministero, con risoluzione 30 marzo 2000, n. 41/E (*Trattamento tributario dell'indennità sostitutiva di mensa*), al fine di ammettere la non imponibilità alle indennità sostitutive della mensa riconosciuta agli addetti ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione precisò che dovevano sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto (questa condizione dovrebbe essere stata superata dalla presa di posizione ministeriale in commento);
- essere addetti ad un'unità produttiva (sono pertanto esclusi tutti i dipendenti che non sono assegnati stabilmente ad un'«unità» intesa come sede di lavoro);
- ubicazione di tale unità in un luogo che, nel periodo di pausa concesso per il pasto, non consenta di recarsi, senza utilizzare mezzi di trasporto, al più vicino punto di ristorazione per fruire dei buoni pasto, e poiché, con riferimento all'ipotesi specifica, non sono intervenute disposizioni estensive delle previsioni contenute nel Dpcm 18 novembre 2005, sarebbe opportuno che l'Agenzia facesse conoscere il proprio parere in proposito.

Il testo della risoluzione

AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE 30 OTTOBRE 2006, N. 118

Oggetto: Istanza di interpello. Federazione Alfa. Art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir. Trattamento fiscale dei buoni pasto

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 51 del Dpr n. 917/1986, è stato esposto il seguente

Quesito

La Federazione Alfa ritiene che, in materia di corretto trattamento fiscale da applicare ai buoni pasto, vi sia una contraddizione tra la risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153, emanata dalla scrivente, e il decreto del Presidente del Consiglio del 18 novembre 2005.

La Federazione istante fa presente, infatti, che, contrariamente a quanto affermato dalla scrivente con la risoluzione n. 153/2004, sopra citata, il Dpcm in discussione, prevede, all'art. 5, comma 1, lett. c), che al personale assunto con rapporto di lavoro part-time possono essere corrisposti comunque dei buoni pasto

da parte del datore di lavoro, anche nell'ipotesi in cui l'articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo.

Atteso quanto sopra, la Federazione istante chiede di sapere se in tale ultima fattispecie trovi applicazione l'art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir, o se i buoni pasto debbano concorrere alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale, quali compensi in natura, del personale assunto con contratto a tempo parziale.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Federazione istante non prospetta alcuna soluzione.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'istanza di interpello pervenuta è da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Dm 26 aprile 2001, n. 209, in quanto presentata da una organizzazione sindacale non per esprimere interessi personali della stessa ma interessi diffusi.

Con circolare 31 maggio 2001, n. 50, al punto n. 3.1, è stato chiarito espressamente che tra i soggetti abilitati alla presentazione dell'istanza di interpello sono esclusi i «portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali e di categoria e gli ordini professionali, fatta eccezione ovviamente per le istanze che affrontano questioni riferite alla loro posizione fiscale e non a quella degli associati, iscritti o rappresentati».

In presenza di tale causa di inammissibilità, l'istanza presentata non produce gli effetti tipici dell'interpello, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Ciò premesso, si ritiene comunque opportuno esaminare nel merito la fattispecie prospettata nell'istanza e fornire il seguente parere, reso nel quadro dell'attività di consulenza generica disciplinata dalla circolare 18 maggio 2000, n. 99.

In via preliminare, occorre fare un breve richiamo alla normativa vigente in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Tuir, «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

Lo stesso art. 51 del Tuir, al comma 2, lett. c), prevede poi che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (5,29 euro), le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad

altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione».

Tale ultima previsione normativa costituisce però una deroga al principio di onnicomprensività che caratterizza la tipologia di reddito in discussione ed è ispirata dalla volontà del legislatore di detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l'orario di lavoro deve consumare il pasto.

Nel caso specifico dei buoni pasto, si fa presente che gli stessi, rientrando tra le prestazioni sostitutive del servizio di mensa, sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, nei limiti sopra indicati. In merito, la scrivente ha ritenuto opportuno precisare, con risoluzione n. 15 dicembre 2004, n. 153, che «ove l'orario di lavoro non preveda la fruizione della pausa pranzo, i buoni pasto eventualmente corrisposti da parte del datore di lavoro, non essendo destinati a realizzare una prestazione sostitutiva del servizio di vitto, concorreranno alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (e della base imponibile contributiva), al pari degli altri compensi in natura percepiti».

La stessa risoluzione n. 153/2004 si rifà, peraltro, a precedenti documenti di prassi amministrativa quali, ad esempio, la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, che, al punto 2.2.3., chiarisce che i buoni pasto devono «consentire soltanto l'espletamento della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto».

La scrivente ha espresso il parere sopra citato ritenendo che, in assenza di una specifica previsione in materia, solo i dipendenti che osservano un orario di lavoro che prevede una pausa per il vitto abbiano diritto ai buoni pasto.

Ciò premesso, va considerato che sono recentemente intervenute disposizioni normative che hanno rinnovato il comparto dei servizi sostitutivi di mensa aziendale mediante buoni pasto.

Al riguardo, l'art. 14-ter *et vicies* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, inserito in sede di conversione della legge 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, al fine di concorrere al conseguimento di più elevati livelli di produttività, ha previsto l'emanazione di un decreto diretto, tra l'altro, a disciplinare le caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.

In esecuzione della predetta delega è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio del 18 novembre 2005, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* in data 17 gennaio 2006, recante disposizioni in materia di affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa.

Tale decreto definisce, all'art. 2, comma 1, lett. c), il buono pasto come «il documento di legittimazione, anche in forma elettronica», avente determinate caratteristiche «che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 c.c., il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro».

Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede poi, all'art. 5, comma 1, lett. c), che i «buoni pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempi pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato».

La previsione normativa sopra citata prevede, di fatto, la possibilità che anche in favore dei dipendenti assunti a tempo parziale, con un'articolazione dell'orario di lavoro che non prevede una pausa per il pranzo, siano corrisposti buoni pasto da parte del datore di lavoro.

Si deve ritenere che la nuova normativa abbia tenuto conto del fatto che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili.

Atteso che l'art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir fa espresso riferimento alle prestazioni sostitutive del servizio di mensa, ora disciplinate dal provvedimento in discussione, la scrivente ritiene che lo stesso provvedimento, pur non avendo natura tributaria, assuma rilevanza anche ai fini fiscali.

D'altra parte, la normativa fiscale non contiene una disciplina dettagliata delle prestazioni sostitutive di mensa limitandosi a prevederne la non concorrenza al reddito di nei limiti previsti.

La risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153, deve, pertanto, ritenersi superata.

Ne consegue che, anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione agevolativa di cui all'art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir.

Tali buoni pasto non concorreranno, quali compensi in natura, nei limiti dei 5,29 euro giornalieri, alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale del lavoratore subordinato assunto con contratto a tempo parziale.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.


I LIBRI DI GUIDA AL LAVORO

MANUALE DELLE PENSIONI

A cura di Giuseppe Rodà

Il volume, ricco di puntuali riferimenti alle disposizioni legislative, alla prassi amministrativa e ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, è **aggiornato alla luce delle ultime novità legislative**, tra le quali la nuova disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi introdotta dal D.Lgs. n. 42, 2 febbraio 2006. Il Manuale **prende in esame** con intento essenzialmente operativo **tutta la disciplina previdenziale e assistenziale**. Dalle contribuzioni INPS, INPDAP, ENPALS, ENASARCO si passa alle prestazioni pensionistiche e assistenziali riguardanti il settore privato e pubblico fino alla previdenza complementare. Uno spazio particolare è stato riservato, **inoltre**, alla trattazione della **situazione pensionistica delle casalinghe e ai trattamenti assistenziali** (assegni e pensioni) a cui ha diritto il **disabile**.

Pagg. 1500 – € 90,00



Il Sole
24 ORE

Per ulteriori informazioni: tel. 02.4587010

Disponibile anche nelle migliori librerie

SHOPPING24 Disponibile anche sul sito www.shopping24.it

Gazzetta Ufficiale N. 13 del 17 Gennaio 2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2005

Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 14-vicies ter della legge 17 agosto 2005, n. 168, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono definiti: a) i requisiti delle società di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto; b) i requisiti degli esercizi commerciali; c) i criteri per l'aggiudicazione delle gare; d) le caratteristiche e la regolamentazione di utilizzo del buono pasto;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto ha per oggetto l'attività di emissione dei buoni pasto, le procedure di aggiudicazione del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto, nonché i rapporti tra le società di emissione e gli esercizi convenzionati, per assicurare l'efficienza e la stabilità economica del mercato dei buoni pasto, garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore ed un efficiente servizio ai consumatori.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

- a) per attività di emissione di buoni pasto, l'attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;
- b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate dagli esercizi elencati all'art. 4;
- c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro;
- d) per società di emissione, l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto;
- e) per esercizi convenzionati, gli esercizi, elencati all'art. 4, che, in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;
- f) per cliente, il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa;

g) per valore facciale, il valore della prestazione, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto.

Art. 3.

Requisiti delle società di emissione

1. L'attività di emissione di buoni pasto è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro.

2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, sia pubblica che privata, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.

3. Il bilancio delle società di cui al comma 1 deve essere corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'art. 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile.

4. Le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale nelle imprese di emissione non possono essere ricoperte da coloro che:

1) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

2) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

3) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsto nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

5. Le pene previste dal comma 4, punto 3, lettere a) e b), non rilevano se inferiori ad un anno.

6. Le società di cui al comma 1 possono svolgere l'attività di emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attività trasmessa ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, al Ministero delle attività produttive, sotto la responsabilità dei rappresentanti legali, di possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto.

7. Le imprese attive nel settore dell'emissione di buoni pasto

aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attivita' di cui al comma 1 se a cio' autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza.

Art. 4.

Requisiti degli esercizi

1. I servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto sono erogati dagli esercizi che svolgono le seguenti attivita':

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonche' da mense aziendali ed interaziendali;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonche' dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

2. Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

Art. 5.

Requisiti dei buoni pasto

1. Ai sensi del presente decreto i buoni pasto:

- a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- b) costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle societa' di emissione;
- c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonche' dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;**
- d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

2. I buoni pasto devono riportare:

- a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della societa' di emissione;
- c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
- d) il termine temporale di utilizzo;
- e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- f) la dicitura «Il buono pasto non e' cumulabile, ne' cedibile

ne' commerciabile, ne' convertibile in denaro; puo' essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».

3. Le societa' di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilita' del buono pasto.

Art. 6.

Criteri per l'aggiudicazione delle gare

1. Gli appalti aventi ad oggetto i servizi sostitutivi di mensa sono aggiudicati ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, privilegiando la garanzia e la qualita' della prestazione mediante la valutazione dell'aspetto tecnico ed economico dell'offerta.

2. L'offerta e' valutata sulla base dei criteri indicati all'art. 53, comma 1, lettera a), della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE.

3. L'offerta e' valutata sulla base dei seguenti criteri:

a) prezzo.

Il punteggio massimo e' attribuito all'offerta con il prezzo piu' basso. Alle altre offerte e' attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: prezzo minimo offerto diviso prezzo singola offerta moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato e' moltiplicato per un coefficiente correttivo da 0,95 a 1. Ai suddetti prezzi si applica l'imposta sul valore aggiunto. Fattore ponderale: 30-40;

b) rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati.

Il punteggio massimo e' attribuito all'offerta che prevede da parte della societa' di emissione il rimborso del buono pasto piu' elevato all'esercizio convenzionato. Alle altre offerte e' attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: rimborso singola offerta diviso rimborso massimo moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato e' moltiplicato per un coefficiente correttivo da 0,95 ad 1.

Fattore ponderale 15-30;

c) progetto tecnico.

Il punteggio massimo e' attribuito al progetto tecnico che meglio risponde alle specifiche oggettive esigenze organizzative e di innovazione tecnologica indicate dal cliente.

Fattore ponderale 0-20;

d) termini di pagamento agli esercizi convenzionati.

Il punteggio massimo e' attribuito all'impresa che si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture in un termine inferiore rispetto a quello previsto dal comma 1 dell'art. 9 del presente decreto.

Fattore ponderale: 1-10;

e) rete degli esercizi.

Il punteggio massimo e' attribuito all'offerta che reca l'impegno espresso all'attivazione, entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando, del maggior numero di convenzioni con esercizi. La stipula del contratto e' subordinata alla circostanza che l'impresa aggiudicataria fornisca prova, entro il congruo termine di cui al primo periodo, di aver attivato il numero di convenzioni indicate in sede di offerta. Se la prova non viene fornita, l'impresa decade dall'aggiudicazione e il servizio viene affidato all'impresa che la segue in graduatoria. Alle altre offerte e' attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo

la formula, corretta da un fattore di correzione compreso tra 0,80 e 0,95: numero esercizi singola offerta diviso numero massimo esercizi per punteggio massimo. Fattore ponderale: 5-35.

4. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi e' pari a 100: in ogni caso i criteri di aggiudicazione dovranno essere coerenti con le specifiche ed oggettive esigenze delle singole amministrazioni aggiudicatrici prevedendosi tempi congrui per la presentazione delle offerte.

5. Il mancato rispetto dei criteri e/o delle condizioni indicate in offerta comporta la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

6. Le dichiarazioni sono autocertificate ai sensi della vigente normativa.

Art. 7.

Modalita' per garantire il valore della prestazione

1. I datori di lavoro, le societa' di emissione e gli esercizi convenzionati assicurano, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attivita' contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilita' del buono pasto per l'intero valore facciale.

2. Il valore assunto a base d'asta per le gare non puo' essere inferiore al valore facciale del buono pasto.

3. Il valore facciale del buono pasto e' comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti gia' stipulati.

4. Sono nulli i contratti aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa conclusi previa contrattazione telematica con il sistema delle aste on-line con rilanci plurimi, anche con l'intervento di intermediari professionali.

Art. 8.

Convenzioni

1. Le convenzioni stipulate tra le societa' di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili di cui all'art. 4 contengono:

a) l'indicazione del termine di pagamento da parte della societa' di emissione dei buoni pasto utilizzati presso gli esercizi convenzionati;

b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;

c) le clausole di utilizzabilita' del buono pasto, relative alle condizioni di validita' ed ai limiti di utilizzo, nonche' ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;

d) l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle societa' di emissione;

e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potra' validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate e modificate, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

Art. 9.

Termini e ritardi di pagamento

1. Il termine massimo per il pagamento dei buoni pasto da parte dei clienti alle società di emissione è fissato in quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della fattura.
2. Il comma 1 si applica anche al pagamento delle fatture agli esercizi convenzionati da parte delle società di emissione.
3. In caso di mancato pagamento entro i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza, gli interessi legali nella misura di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire termini superiori rispetto a quelli legali di cui ai commi 1 e 2 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti presso il Ministero delle attività produttive dalle organizzazioni, maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese di emissione, degli esercizi convenzionabili e dei datori di lavoro.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Le società in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano alle prescrizioni del medesimo entro dodici mesi.
2. I contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alle previsioni in esso contenute entro dodici mesi.

Roma, 18 novembre 2005

p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 13, foglio n. 296



Roma, 30 ottobre 2006

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Oggetto: *Istanza di interpello. Federazione Alfa. Art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir. Trattamento fiscale dei buoni pasto.*

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 51 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Federazione Alfa ritiene che, in materia di corretto trattamento fiscale da applicare ai buoni pasto, vi sia una contraddizione tra la risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153, emanata dalla scrivente, e il Decreto del Presidente del Consiglio del 18 novembre 2005.

La Federazione istante fa presente, infatti, che, contrariamente a quanto affermato dalla scrivente con la risoluzione n. 153/2004, sopra citata, il D.P.C.M. in discussione, prevede, all'art. 5, comma 1, lett. c), che al personale assunto con rapporto di lavoro part-time possono essere corrisposti comunque dei buoni pasto da parte del datore di lavoro, anche nell'ipotesi in cui l'articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo.

Atteso quanto sopra, la Federazione istante chiede di sapere se in tale ultima fattispecie trovi applicazione l'art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir, o se i buoni pasto debbano concorrere alla formazione della base imponibile

contributiva e fiscale, quali compensi in natura, del personale assunto con contratto a tempo parziale.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Federazione istante non prospetta alcuna soluzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'istanza di interpello pervenuta è da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. M. 26 aprile 2001, n. 209, in quanto presentata da una organizzazione sindacale non per esprimere interessi personali della stessa ma interessi diffusi.

Con circolare 31 maggio 2001, n. 50, al punto n. 3.1, è stato chiarito espressamente che tra i soggetti abilitati alla presentazione dell'istanza di interpello sono esclusi i "portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali e di categoria e gli ordini professionali, fatta eccezione ovviamente per le istanze che affrontano questioni riferite alla loro posizione fiscale e non a quella degli associati, iscritti o rappresentati".

In presenza di tale causa di inammissibilità, l'istanza presentata non produce gli effetti tipici dell'interpello, di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Ciò premesso, si ritiene comunque opportuno esaminare nel merito la fattispecie prospettata nell'istanza e fornire il seguente parere, reso nel quadro dell'attività di consulenza generica disciplinata dalla circolare 18 maggio 2000, n. 99.

In via preliminare, occorre fare un breve richiamo alla normativa vigente in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Tuir, *“il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”*.

Lo stesso art. 51 del Tuir, al comma 2, lett. c), prevede poi che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente *“le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (5,29 euro), le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”*.

Tale ultima previsione normativa costituisce però una deroga al principio di onnicomprensività che caratterizza la tipologia di reddito in discussione ed è ispirata dalla volontà del legislatore di detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l'orario di lavoro deve consumare il pasto.

Nel caso specifico dei buoni pasto, si fa presente che gli stessi, rientrando tra le prestazioni sostitutive del servizio di mensa, sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, nei limiti sopra indicati.

In merito, la scrivente ha ritenuto opportuno precisare, con risoluzione n. 15 dicembre 2004, n. 153, che *“ove l'orario di lavoro non preveda la fruizione della pausa pranzo, i buoni pasto eventualmente corrisposti da parte del datore di lavoro, non essendo destinati a realizzare una prestazione sostitutiva del servizio di vitto, concorreranno alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (e della base imponibile contributiva), al pari degli altri compensi in natura percepiti”*.

La stessa risoluzione n. 153/2004 si rifà, peraltro, a precedenti documenti di prassi amministrativa quali, ad esempio, la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, che, al punto 2.2.3., chiarisce che i buoni pasto devono *“consentire soltanto*

l'espletamento della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto".

La scrivente ha espresso il parere sopra citato ritenendo che, in assenza di una specifica previsione in materia, solo i dipendenti che osservano un orario di lavoro che prevede una pausa per il vitto abbiano diritto ai buoni pasto.

Ciò premesso, va considerato che sono recentemente intervenute disposizioni normative che hanno rinnovato il comparto dei servizi sostitutivi di mensa aziendale mediante buoni pasto.

Al riguardo, l'art. 14-ter et vicies del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, inserito in sede di conversione della legge 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, al fine di concorrere al conseguimento di più elevati livelli di produttività, ha previsto l'emanazione di un decreto diretto, tra l'altro, a disciplinare le caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.

In esecuzione della predetta delega è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio del 18 novembre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 gennaio 2006, recante disposizioni in materia di affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa.

Tale decreto definisce, all'art. 2, comma 1, lett. c), il buono pasto come *"il documento di legittimazione, anche in forma elettronica"*, avente determinate caratteristiche *"che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro"*.

Lo stesso D.P.C.M. prevede poi, all'art. 5, comma 1, lett. c), che i *"buoni pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempi pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto,*

nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato”.

La previsione normativa sopra citata prevede, di fatto, la possibilità che anche in favore dei dipendenti assunti a tempo parziale, con un’articolazione dell’orario di lavoro che non prevede una pausa per il pranzo, siano corrisposti buoni pasto da parte del datore di lavoro.

Si deve ritenere che la nuova normativa abbia tenuto conto del fatto che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili.

Atteso che l’art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir fa espresso riferimento alle prestazioni sostitutive del servizio di mensa, ora disciplinate dal provvedimento in discussione, la scrivente ritiene che lo stesso provvedimento, pur non avendo natura tributaria, assuma rilevanza anche ai fini fiscali.

D’altra parte, la normativa fiscale non contiene una disciplina dettagliata delle prestazioni sostitutive di mensa limitandosi a prevederne la non concorrenza al reddito di nei limiti previsti.

La risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153, deve, pertanto, ritenersi superata.

Ne consegue che, anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione agevolativa di cui all’art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir.

Tali buoni pasto non concorreranno, quali compensi in natura, nei limiti dei 5,29 euro giornalieri, alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale del lavoratore subordinato assunto con contratto a tempo parziale.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

